



CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 26/05/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

L'anno 2022, il giorno ventisei del mese di Maggio, alle ore 16:20, nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale, legalmente convocato con appositi inviti, si è riunito in **sessione straordinaria** seduta di **Prima convocazione**.

La seduta è pubblica.

Presiede **Avv. Alberto Magli**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Partecipa ed assiste il Segretario Generale, **Giacomo Vito Epifani**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	ERRICO SILVANA	X
2	MAGLI ALBERTO	X
3	IAIA LUANA	X
4	CAVALIERE LUCIANO	X
5	CARRONE FEDERICO	X
6	ZITO ANNA RITA	X
7	CHIONNA BARBARA ROSAMMARIA ANTONELLA	X
8	MELLARO ANNALISA	
9	DI VIESTO GIUSEPPE	X
10	CALABRETTI VINCENZO	X
11	VACCA DOMENICO	X
12	COVOLO ROBERTO	
13	CAVALIERE MAILA	
14	FRANCAVILLA ENZO	X
15	IAIA PIERO	X
16	RUGGIERO MARCO	X
17	CAROLI ANNA	X

TOTALE PRESENTI: 14 TOTALE ASSENTI: 3

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza di prima convocazione; constatato che l'avviso di convocazione è stato notificato nei modi e nei termini di legge a tutti i Consiglieri, giusta ricevute di Posta Elettronica Certificata, che si allegano agli atti della seduta; dato atto che è stato partecipato al Prefetto, con nota n° 12917 del 20/05/2022 e nota n° 13152 del 23/05/2022 la data e l'ordine del giorno e che copia di dette note sono state pubblicate all'Albo Pretorio On Line, invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del presente argomento.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale "... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014

e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 24/07/2014 e s.m.i.;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività*

di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

○ *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

○ *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,

- la Deliberazione n. 57/2020/rif;

- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Vito dei Normanni, risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, la quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la propria deliberazione n. 06 del 28.04.2022 con la quale si approva il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al triennio 2022/2025, prendendo atto della determina Ager n. 142 del 26/04/2022 di approvazione della procedura di validazione del PEF 2022/2025, il cui ammontare è pari ad € 2.894.619,00;

Evidenziato che:

- per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R (pari ad € 30.816,00), lo stesso ammonta complessivamente ad € 2.863.803,00 ;
- ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto quindi che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione n. 142 del 26/04/2022 , l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato AGER, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata determinazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”* per cui *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021*

(ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2022 relativamente al Comune di San Vito dei Normanni è complessivamente pari ad € 3.020.467,63 ;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Visto il Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato AGER, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 2.863.803,00 (al netto delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R pari ad € 30.816,00), *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 901.217,00

COSTI VARIABILI € 1.962.586,00

Preso atto che ai suddetti costi si aggiunge la seguente voce presente nel già menzionato PEF validato la cui spesa è a carico del bilancio:

Attività esterne Ciclo integrato RU € 15.634,00

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita secondo “*criteri razionali*” previsti dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 i quali misurano la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie in via potenziale o presunta per ciascuna categoria di utenza moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività. La sommatoria di tutti i prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche e per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche, per cui:

80,10 % a carico delle utenze domestiche;

19,90 % a carico delle utenze non domestiche.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 29/06/2021 , con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2021;

Vista la delibera di C.C. n. 04 del 31/03/2021 con la quale si prendeva atto della mancata validazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) da parte dell’ente di governo d’ambito denominato AGER e di conseguenza si confermava il ruolo adottato per l’anno 2019 anche per l’esercizio 2020;

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 29/06/2021 con la quale si prendeva atto della mancata validazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) da parte dell’ente di governo d’ambito denominato AGER e di conseguenza si confermava il ruolo adottato per l’anno 2020 anche per l’esercizio 2021;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l’articolazione tariffaria relativa alle utenze domestiche e utenze non domestiche comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, di cui all’allegato B , parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *“...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”*;

Visto l'articolo 22 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale la decisione in merito ad alcune agevolazioni;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2022, le agevolazioni ai sensi dell'art. 22 così come riportate nell'allegato B , parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il cui costo di € 32.500,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa e viene assicurato con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013;

Dato atto che la 1° Commissione Consiliare riunitasi in data 23/05/2022 ha valutato favorevolmente l'ipotesi di concedere delle riduzioni straordinarie delle tariffe Tari per l'anno 2022 al fine di agevolare le utenze non domestiche che ancora scontano l'attuale contesto di straordinaria crisi finanziaria conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a cui si è aggiunta la recente crisi energetica;

Atteso che le riduzioni che si intendono applicare sono di carattere straordinario e hanno efficacia solo per l'anno 2022, pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto:

- derogare per il solo anno 2022 all'art. 23 del regolamento Tari - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni "Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste ai precedenti art. 21 e 22, l'utente ha diritto solo all'agevolazione più favorevole per il contribuente.";

- individuare per le utenze non domestiche gli abbattimenti percentuali della parte variabile della tariffa, così come evidenziati nell'allegato "C" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-l'importo da destinare a tali riduzioni per le utenze non domestiche in euro € 84.125,15;

Considerato che il criterio in base al quale vengono concesse le riduzioni alle utenze non domestiche tiene conto dei passati periodi di chiusura disciplinati dai vari decreti attuativi e delle limitazioni imposte dalla prevenzione della diffusione del contagio e comporta:

- una percentuale di riduzione del 29% della parte variabile della tariffa per quelle imprese più pesantemente colpite dalle restrizioni imposte dal legislatore per evitare il diffondersi del contagio;

- una percentuale di riduzione del 19 % della parte variabile della tariffa per quelle attività che seppur non rientrate fra le categorie a cui sono state imposte specifiche restrizioni hanno comunque subito una limitazione alla propria attività;

- altresì, è stata prevista una percentuale di riduzione del 5% della parte variabile della tariffa alle restanti categorie per rappresentare che la pandemia ha indistintamente colpito tutte le categorie;

Richiamato che l'Ente ha beneficiato nell'anno 2021 di un trasferimento pari ad euro 86.203,00 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021 (Sostegni bis) finalizzato alla concessione da parte dei comuni di agevolazioni/riduzioni Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;

Considerato che:

- tale somma è stata utilizzata nell'anno 2021 per le suddette finalità per euro 85.543,85 e che pertanto è residua la somma di euro 659,15 accantonata nei vincoli da trasferimento del risultato di amministrazione 2021;

- l'articolo 13 del D.L. 4/2022 ha sbloccato l'utilizzo per il 2022 degli avanzi delle risorse erogate ai Comuni in seguito all'emergenza Covid-19 negli anni 2020 e 2021, consentendo l'utilizzo, sempre mantenendo le originarie finalità, anche delle «risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge 178/2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»;

Ritenuto pertanto, finanziare le riduzioni alle utenze non domestiche di cui sopra per euro 83.466,00 con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente e per € 659,15 con avanzo da trasferimenti ex art. 6 del D.L. 73/2021 (Sostegni bis) e così per un totale di euro 84.125,15;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- - l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
- - l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*
- - l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124,

ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Dato atto dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già’ versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.

Vista la Circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF, recante chiarimenti in merito all’art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sull’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Vista altresì l’art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate sul portale MEF alla data del 28 ottobre;

Ritenuto, altresì, opportuno di stabilire, solo per l’anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento :

- prima rata acconto: 16 luglio
- seconda rata acconto: 16 settembre
- terza rata saldo: 16 dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre.

Considerato inoltre che la presenta deliberazione ha natura regolamentare, per cui occorre acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile entrambi resi dal Responsabile del Servizio finanziario;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere del Collegio dei revisori n. 4 reso in data 24/05/2022;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

Con voti **Favorevoli n. 10** e con voti **Contrari n. 4** (FRANCAVILLA E. - CAVALIERE M.- RUGGIERO M. e CAROLI A.);

DELIBERA

- a) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- b) di approvare** per l'anno 2022, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, di cui all'allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- c) di quantificare** in € 2.863.803,00, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al triennio 2022/2025, approvato con propria deliberazione n. 06 del 28.04.2022, prendendo atto della determina Ager n. 142 del 26/04/2022 di approvazione della procedura di validazione del PEF 2022/2025;
- d) di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- e) di stabilire**, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento TARI, alcune agevolazioni così come riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, il cui costo di € 32.500,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ed assicurato con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

f) di derogare per il solo anno 2022 all'art. 23 del regolamento Tari - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni "*Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste ai precedenti art. 21 e 22, l'utente ha diritto solo all'agevolazione più favorevole per il contribuente.*";

g) di stabilire le riduzioni straordinarie per utenze non domestiche per un totale di euro 84.125,15 così come evidenziate nell'allegato "C" che costituisce parte integrante e sostanziale in cui vengono individuati anche gli abbattimenti percentuali della parte variabile della tariffa;

h) di dare atto che il criterio in base al quale vengono concesse le riduzioni alle utenze non domestiche tiene conto dei passati periodi di chiusura disciplinati dai vari decreti attuativi e delle limitazioni imposte dalla prevenzione della diffusione del contagio e comporta:

- una percentuale di riduzione del 29% della parte variabile della tariffa per quelle imprese più pesantemente colpite dalle restrizioni imposte dal legislatore per evitare il diffondersi del contagio;

- una percentuale di riduzione del 19 % della parte variabile della tariffa per quelle attività che seppur non rientranti fra le categorie a cui sono state imposte specifiche restrizioni hanno comunque subito una limitazione alla propria attività;

- altresì, è stata prevista una percentuale di riduzione del 5% della parte variabile della tariffa alle restanti categorie per rappresentare che la pandemia ha indistintamente colpito tutte le categorie;

i) di stabilire che le riduzioni di cui all'allegato C sono riconosciute automaticamente, secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

l) di stabilire, solo per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento:

- prima rata acconto: 16 luglio
- seconda rata acconto: 16 settembre
- terza rata saldo: 16 dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre.

m) di trasmettere telematicamente, tramite il responsabile del Servizio tributi, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti

del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

n) di dare atto che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale assumerà valore regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ed avrà effetto dal 1 gennaio 2022, secondo quanto disposto dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 come modificato dalla Legge 448/2001;

o) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 **con voti Favorevoli n. 10** e con voti **Contrari n. 4** (FRANCAVILLA E. - CAVALIERE M.- RUGGIERO M. e CAROLI A.).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Alberto Magli

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Città di San Vito dei Normanni (BR)

UTENZE DOMESTICHE	2022			
	ka	TF (€/mq)	kb	TV (€/utenza)
1 OCCUPANTE	0,81	€ 0,57658	€ 1,00	€ 96,23929
2 OCCUPANTI	0,94	€ 0,66912	€ 1,80	€ 173,23072
3 OCCUPANTI	1,02	€ 0,72607	€ 2,23	€ 214,13242
4 OCCUPANTI	1,09	€ 0,77590	€ 2,52	€ 242,52301
5 OCCUPANTI	1,10	€ 0,78301	€ 2,90	€ 279,09394
6 OCCUPANTI	1,06	€ 0,75454	€ 3,40	€ 327,21359

Allegato A) Tariffe e coefficienti TARI 2022

Città di San Vito dei Normanni (BR)

UTENZE NON DOMESTICHE	2022		kd	TV (€/mq)
	kc	TF (€/mq)		
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	€ 0,58459	4,00	€ 1,26968
02 - Cinematografi e teatri	0,33	€ 0,42870	2,90	€ 0,92052
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	€ 0,56121	3,80	€ 1,20683
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	€ 0,89703	6,09	€ 1,93341
05 - Stabilimenti balneari	0,35	€ 0,45468	3,10	€ 0,98400
06 - Esposizioni, autosaloni	0,55	€ 0,71061	4,84	€ 1,53600
07 - Alberghi con ristorante	1,37	€ 1,77977	11,04	€ 3,50369
08 - Alberghi senza ristorante	1,06	€ 1,37315	7,50	€ 2,38065
09 - Case di cura e riposo	1,07	€ 1,39134	9,45	€ 2,99899
10 - Ospedali	0,86	€ 1,11723	7,55	€ 2,39652
11 - Uffici, agenzie	1,04	€ 1,34457	7,90	€ 2,50762
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,76	€ 0,98602	6,66	€ 2,11307
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	0,99	€ 1,28611	7,50	€ 2,38065
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	€ 1,63037	8,88	€ 2,81869
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	0,56	€ 0,72750	4,90	€ 1,55536
16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,19	€ 1,54593	10,45	€ 3,31704
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	€ 1,54593	10,45	€ 3,31704
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	0,77	€ 1,00031	6,80	€ 2,15846
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	€ 1,18218	8,02	€ 2,54571
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,54	€ 0,70606	5,58	€ 1,76962
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,64	€ 0,82883	5,23	€ 1,66106
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,52	€ 3,27789	25,84	€ 8,20076
23 - Mense, birrerie, amburgherie	1,93	€ 2,51064	21,33	€ 6,77026
24 - Bar, caffè, pasticceria	1,96	€ 2,55039	19,84	€ 6,29730
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	1,18	€ 1,53710	14,47	€ 4,59307
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,16	€ 1,50221	13,78	€ 4,37381
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	€ 2,87101	19,47	€ 6,17859
28 - Ipermercati di generi misti	1,65	€ 2,14351	14,53	€ 4,61212
29 - Banchi di mercato generi alimentari	3,35	€ 4,35198	29,50	€ 9,36390
30 - Discoteche, night club	1,34	€ 1,74079	10,80	€ 3,42814

Visto l'art. 22 del regolamento comunale Tari, che così dispone: " Il Consiglio Comunale può deliberare le seguenti ulteriori riduzioni:

a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono;

b) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a Euro 3.000,00;

c) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi;

d): " Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche;

e): "Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.

f) Le nuove attività, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:

- siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);
- si trasferiscono nella zona indicata al precedente punto.

Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.

L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.

g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).

Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

2. Annualmente in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale indica quali delle riduzioni di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g.) intende applicare nell'anno di riferimento e l'importo destinato alle singole riduzioni. Le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del

tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma 1, pena la decadenza dal beneficio, il contribuente, entro il 31 luglio di ogni anno, è tenuto a presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione per ottenere la riduzione:

- per le riduzioni di cui lettera a) - documentazione ASL attestante l'inabilità al 100% con diritto all'accompagnamento;
- per le riduzioni di cui lettera b) - documentazione attestante l'isee dell'anno in corso;
- per le riduzioni di cui lettera c) - documentazione attestante la superficie destinata alla vendita, al deposito e all'esposizione delle merci e dei servizi;
- per le riduzioni di cui lettera d) - copia dello statuto;
- per le riduzioni di cui lettera e) - documentazione idonea dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio;

4. Nel caso in cui le somme previste in bilancio siano insufficienti a soddisfare le richieste di agevolazione di cui al comma 1 lettere a) e b) l'ufficio tributi provvederà a stilare una graduatoria con assegnazione della riduzione, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, a favore dei nuclei familiari con reddito più basso e con priorità a favore dei nuclei familiari con maggior numero di componenti.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno di riferimento.

6. Nel caso in cui le somme previste in bilancio per le agevolazioni di cui al comma 1 lettera c), d), e), f) e g) siano insufficienti a soddisfare le richieste, la percentuale di agevolazione sarà ridotta proporzionalmente.

7. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, occorre essere in regola con i versamenti Tari degli anni precedenti.

Ritenuto opportuno introdurre per l'anno 2022 le sopraelencate riduzioni nel bilancio dell'Ente per un importo complessivo di Euro 32.500,00.

Di applicare, quindi, per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento comunale sulla disciplina del tributo sui servizi rifiuti (TARI), le seguenti riduzioni nel bilancio dell'Ente :

- a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono.
- b) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a Euro 3.000,00.
- c) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi.
- d) Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche.
- e) Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.
- f) Le nuove attività, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:

- *siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);*
- *si trasferiscono nella zona indicata al precedente punto.*

Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.

L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.

g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).

Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici..

Allegato C) Riduzioni - Utenze non domestiche

UND	Gettito TF	Gettito TV	Totale	% Riduz. Variabile
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1.427,02	€ 3.099,35	€ 4.526,37	19,0%
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	29,0%
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 20.294,17	€ 43.640,74	€ 63.934,92	19,0%
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 14.210,46	€ 30.628,47	€ 44.838,93	19,0%
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	19,0%
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 1.124,32	€ 2.430,26	€ 3.554,58	29,0%
07 - Alberghi con ristorante	€ 3.251,63	€ 6.401,24	€ 9.652,87	29,0%
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1.911,29	€ 3.313,63	€ 5.224,92	29,0%
09 - Case di cura e riposo	€ 4.912,81	€ 10.589,43	€ 15.502,24	5,0%
10 - Ospedali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	5,0%
11 - Uffici, agenzie	€ 7.717,42	€ 14.393,00	€ 22.110,42	19,0%
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 8.056,45	€ 17.265,25	€ 25.321,70	5,0%
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 30.508,30	€ 56.472,42	€ 86.980,72	29,0%
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2.471,64	€ 4.273,14	€ 6.744,78	19,0%
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 34,19	€ 73,10	€ 107,29	19,0%
16 - Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	19,0%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 11.646,22	€ 24.988,87	€ 36.635,09	19,0%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	€ 6.910,02	€ 14.910,42	€ 21.820,44	19,0%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 8.091,32	€ 17.423,87	€ 25.515,19	19,0%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 4.742,47	€ 11.886,18	€ 16.628,65	19,0%
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3.527,48	€ 7.069,48	€ 10.596,96	19,0%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 16.920,39	€ 42.332,17	€ 59.252,56	29,0%
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 647,59	€ 1.746,30	€ 2.393,89	29,0%
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 8.962,08	€ 22.128,73	€ 31.090,81	29,0%
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 18.375,28	€ 48.014,17	€ 66.389,45	19,0%
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	19,0%
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 2.110,19	€ 4.541,26	€ 6.651,46	19,0%
28 - Ipermercati di generi misti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	19,0%
29 - Banchi di mercato generi alimentari	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	19,0%
30 - Discoteche, night club	€ 1.489,42	€ 2.933,12	€ 4.422,54	29,0%